



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **19 Maggio 2009**
Protocollo: **117/09/GG/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Decreto correttivo D. Lgs. 81/2008.**

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 31

LORO SEDI

L'iter legislativo del decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008 è proseguito ed è giunto ad una fase cruciale, a seguito della trasmissione il 15 maggio scorso del testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo u.s., alle competenti Commissioni di Camera e Senato che dovranno esprimere in merito il proprio parere entro e non oltre quaranta giorni dalla data di trasmissione.

Ricordiamo che il testo ha già avuto il confronto con la Commissione Stato Regioni, registrando il parere negativo della stessa, soprattutto per la indisponibilità del Governo a concordare con le Regioni modifiche all'art. 2 ed all'art. 10 bis.

In considerazione di tale mancato accordo il testo ha dovuto essere trasmesso al Parlamento nella versione originale senza alcune modifiche, che pure erano emerse a seguito del confronto, anche con le stesse Regioni.

In preparazione delle previste audizioni e per contribuire ad un confronto, sul merito, con tutte le componenti parlamentari realmente interessate a garantire un quadro legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro coerente con i principi costituzionali e comunitari, abbiamo inviato alla Commissione Attività Produttive e Lavoro di Camera e Senato, ai Gruppi Parlamentari e al Presidente della Commissione "Morti Bianche" la lettera e le note che Vi inviamo in allegato.

Per approfondire la situazione del Decreto e fare il punto sulle iniziative è convocata per il **giorno 5 giugno p.v., alle ore 10,30, la riunione del Coordinamento Salute e Sicurezza, presso la Sala Sommovigo, V piano, della UIL Nazionale.**

Invitando le strutture orizzontali e le categorie ad assicurare la loro presenza, inviamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **19 Maggio 2009**
Protocollo: **118/09/GG/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Decreto correttivo D. Lgs. 81/2008.**

- Alla Commissione Attività Produttive della Camera
- Alla Commissione Lavoro del Senato
- Ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
- Al Presidente Commissione "Morti Bianche"

LORO SEDI

Il riordino del quadro legislativo in materia di salute e sicurezza, dopo due anni di dibattito e confronti, è giunto alla sua fase conclusiva e spetta ora al Parlamento esprimersi sullo Schema di decreto che modifica il D. Lgs.81/2008, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo u.s.,

Abbiamo avuto modo nella fase di preconsultazione, attuata dal Ministero del Lavoro il 4 aprile scorso con le Parti Sociali, di evidenziare, pur nell'ambito di un intervento correttivo necessario e in molti punti valido, le criticità presenti nel testo attualmente all'esame delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Siamo consapevoli che il confronto tra Istituzioni e Parti Sociali deve superare ogni limite ideologico per potere garantire *concrete condizioni di tutela* ai lavoratori e alle lavoratrici dai rischi per la salute e sicurezza cui sono esposti sul posto di lavoro, pertanto riteniamo utile indirizzare alle Commissioni competenti e ai Gruppi parlamentari un *contributo di merito*, che inviamo in allegato, relativo ai punti del decreto correttivo che, a nostro giudizio, non pienamente coerenti con i principi della delega rischierebbero di disarticolare l'assetto del sistema della salute e sicurezza sul lavoro, nonché un esame articolo per articolo relativamente al titolo I del Decreto.

Disponibili ad un confronto che ci auguriamo possa nelle prossime settimane prevedere momenti anche al di là degli incontri formali, ribadiamo il nostro impegno a migliorare l'attuale testo modificando gli elementi non coerenti con l'obiettivo prioritario di una piena ed estesa applicazione del quadro normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Sollecitando una convocazione per esprimere compiutamente il contenuto delle nostre opinioni, inviamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)

Schema analisi critica delle principali modifiche contenute nel Titolo I dello Schema di decreto correttivo (del 27 Marzo 2009)

27 Aprile 2009

Non trascurando che:

- in merito ai punti dell'Avviso comune, si evidenzia un **non puntuale e corretto recepimento** in relazione al tema delle visite pre-assuntive (vd. art.24 schema di decreto). Il testo introdotto dallo schema di Decreto non riproduce in modo preciso (travisandone il significato) il testo concordato ed inserito tra i punti dell'Avviso comune, che riteniamo vada rispettato nella sua interezza.

- in merito al tema dei cantieri temporanei o mobili, regolato nel Titolo IV del d.lgs.81/08, si evidenziano **alcune modifiche non condivisibili**, a partire:
 - dall'innalzamento della soglia prevista per l'obbligo di elaborazione dei piani di sicurezza, (attualmente prevista in presenza di sole due imprese, anche non contemporanee), all'esclusione per tutti i cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno;
 - e dal venir meno della disposizione attuale secondo cui l'assenza del Durc sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Art. 90 comma 9 lettera c)

Si evidenzia:

➤ 1) Valutazione dei rischi

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "*3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.*".

Commento

Con l'inserimento del c.3bis, all'art.28, in base al quale si prevede la possibilità per le aziende di nuova costituzione di assolvere all'obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento entro 90gg. dalla data di inizio attività, torna la disposizione già presente nel d.lgs.626/94 che, nell'elaborazione del

d.lgs.81/08, non era stata riconfermata.

Tale mancata riproposizione venne da alcuni motivata come una mera dimenticanza, mentre da altri (con i quali concordiamo) fu accolta come segnale positivo del non consentire all'azienda di avviare l'attività senza aver svolto una preventiva valutazione dei rischi e senza essersi dotata del documento di valutazione dei rischi (non va in questo senso dimenticato, infatti, che il documento può essere sempre modificato e, pertanto, ampliato in qualsiasi momento, a seguito di valutazione più approfondita e relativa a condizioni di lavoro più consolidate). Con l'inserimento oggi di tale disposizione si riapre il problema.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

...

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

Commento

- Si registra una riduzione delle sanzioni per l'assenza dal documento di valutazione dei rischi delle indicazioni relative alle procedure di lavoro e all'organigramma aziendale di sicurezza (art.28, c.2, lett.d), elementi introdotti tra le nuove disposizioni previste dal d.lgs.81/08, oggi vigente, e ritenuti da tutti espressione di un valore aggiunto, di grande rilievo, sul piano prevenzionale e di analisi organizzativa.
- La eccessiva differenza posta tra la rilevanza dell'obbligo della valutazione dei rischi e quelli relativi ai contenuti del documento stesso (sottolineata dalla diversità di peso delle sanzioni previste per ciascuno dei due tipi di violazione), fa emergere la difficoltà che troveranno gli organi di vigilanza nel verificare il rispetto dell'obbligo da parte del datore di lavoro della realizzazione di un percorso adeguato di prevenzione e tutela in azienda, non potendo contare sull'evidenza documentale (che, se curata in modo adeguato, non ha alcun mero significato di obbligo formale, bensì sostanziale), compreso l'obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, anch'esso ridimensionato nella sanzione e, pertanto, ritenuto non adeguatamente rilevante ai fini della tutela (art.18, c.1, lett.z, del d.lgs.81/08, oggi vigente).

➤ **2) Posizione di garanzia**

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 10-bis

(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:

«Articolo 15-bis
(*Obbligo di impedimento*)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Commento

Se nessuna novità emerge dai precetti previsti al c.1 e alle relative lettere *a)*, *b)* e *c)* (*a meno che il termine "tassativamente" non intenda porsi in contrasto con l'art. 299*)), contrarietà sorge in merito alla disposizione prevista alla lett.*d)*. L'obiettivo che sembra emergere da tale nuova disposizione è quello di sancire che, nel caso siano previsti specifici obblighi di intervento a carico dei soggetti, quali il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, il medico competente, il lavoratore e i lavoratori autonomi, titolari del potere (di diritto e di fatto – art.299) di intervenire, detti soggetti sono chiamati ad impedire che si verifichi un evento in violazione degli obblighi specifici previsti a loro carico. Nel caso questo si verifichi, saranno imputabili per responsabilità di natura colposa (non avendo impedito l'evento) esclusivamente tali soggetti.

Con questa articolazione del testo, seppure non chiarissima, il legislatore viene a ridimensionare la responsabilità e la posizione di garanzia del datore di lavoro quale comunque soggetto chiamato a vigilare sulla tutela della salute e sicurezza nell'ambito lavorativo, snaturando il principio cardine che impone l'obbligo primario di tutela della salute e sicurezza, indebolendo il sistema complessivo.

➤ **3) Appalti**

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione*

dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.”

...

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

Commento

Nelle modifiche al comma 1 nella esplicitazione delle violazioni “plurime” si prevede la ripetizione per la seconda volta in un biennio (*la terza volta??*) della stessa grave violazione. Potrebbe cioè essere accertata una grave violazione per volta che, non essendo la stessa non darebbe corso alla sospensione.

Una grande perplessità emerge nei riguardi della disposizione prevista al c.11-*bis*, nel quale si prevede la non applicazione del provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare in caso di impresa che occupi un solo lavoratore.

Di certo tale disposizione, letta alla luce delle regole previste nella seconda parte del capoverso (introdotte a seguito della Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008), non può che appesantire in negativo il giudizio, tenuto conto che si legittima il non rispetto di un provvedimento di sospensione nel caso di lavoro irregolare pur di non “interferire” con l'esecuzione dell'opera, ponendo a solo criterio sospensivo imminenti condizioni di pericolo o di grave rischio per i lavoratori o terzi.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre

che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "*i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.*".

Commento

- L'inserimento del c.3-bis all'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, risulta non allineato con la giusta disposizione inserita all'art.6, c.8, lett.m-ter, d.lgs.81/08, (come da modifica prevista dallo schema di decreto) nella quale si demanda alla Commissione consultiva (in recepimento di una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune) di individuare, oltre a procedure standardizzate per l'elaborazione del DUVRI, anche tipologie di attività nelle quali si possano oggettivamente riscontrare irrilevanti interferenze, tali da escludere l'obbligo di redazione del DUVRI.

Con l'inserimento di questo comma aggiuntivo, nel quale già vengono individuate alcune categorie, il mandato precedente si snatura. Entrando comunque nel merito, non si ritiene adeguato escludere a priori l'obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori di durata non superiore due giorni e non in presenza di determinati rischi. Tutti siamo a conoscenza che i rischi da interferenza sono tra i rischi più ricorrenti e pericolosi e il fattore tempo (inferiore a due giorni) non sia determinante nell'aggravare o alleggerire il rischio. Pertanto tale disposizione appare quanto mai pericolosa nel lasciare tali brevi interventi (che generalmente sono di manutenzione) scoperti dall'obbligo di analisi congiunta tra i datori di lavoro stretti da contratto di appalto. Non condivisibile anche l'esclusione dei rischi elettrico e chimico dai rischi elencati quali pericolosi in caso di interferenza.

- Nel testo del c.5, dell'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, si registra con disappunto l'eliminazione della nullità del contratto nel caso di mancata indicazione dei costi della sicurezza. Inoltre, si considera inadeguato il riferimento ai soli costi della sicurezza da interferenze anziché a tutti i costi riferiti all'appalto.

➤ 4) Rappresentanza e bilateralità

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 27

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.*".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "*aa) comunicare al sistema informativo nazionale per*

la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”.

Commento

- L'intervento di integrazione previsto al c.8, dell'art.47, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non è in alcun modo sostenibile, tenuto conto che con tale intervento si giunge a vanificare l'intero modello di promozione e sostegno della rappresentanza ed, in particolare, della disposizione mediante la quale, nel d.lgs.81/08, si prevede la presenza “certa” di una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale o territoriale, in tutte le realtà lavorative. Eliminando l'avvio del procedimento di verifica dell'elezione/designazione del RLS da parte di un sistema nazionale, quale l'Inail per l'alimentazione del Fondo (ex art.52, del d.lgs.81/08), e delegando tale informazione/comunicazione ai lavoratori, si esclude di fatto la possibilità di poter garantire una forma di rappresentanza proprio a quelle realtà lavorative dove i lavoratori/trici sono più deboli, sia per mancanza del sindacato, che per assenti o carenti conoscenze sui propri diritti di rappresentanza e in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Pari valutazione deve essere riservata anche alla disposizione prevista nella seconda parte del comma, dove il riferimento agli organismi paritetici, quali soggetti incaricati di <procedere all'assegnazione> degli RLST, dietro comunicazione da parte del datore di lavoro, fa emergere l'insostenibile principio della “pariteticità” della figura del RLST, a contrasto di quanto da sempre sostenuto da parte di tutte le organizzazioni sindacali, dell'appartenenza esclusiva del RLST alla compagine sindacale dei lavoratori, quale figura di rappresentanza e non di mera funzione tecnica. Come più volte specificato, tale provvedimento è in totale contrasto con il modello praticato dal settore edile, nel quale la figura del RLST, di chiara espressione sindacale, è ben separata e non confusa con il tecnico del CPT (comitato paritetico territoriale) di indiscussa espressione paritetica.
 - Tale disposizione, inoltre, si combina con l'eliminazione dagli obblighi sanzionati (art.55, come da proposta di modifica nello schema di decreto), a carico del datore di lavoro, di segnalare il nome del RLS al SINP (art.18, c.1, lett.aa, come da proposta di modifica nello schema di decreto).
 - Inoltre, non si condivide la disposizione che annulla l'obbligo di comunicazione annuale del nominativo del rappresentante, prevedendola solo in caso di nuova nomina.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 28

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

Commento

L'integrazione prevista mediante l'inserimento del c.8, all'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non ci convince, non solo perchè determina un potenziale abbassamento di tutela per i lavoratori, ma un concreto attacco ad una delle principali disposizioni, in tema di rappresentanza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previste dallo Statuto dei Lavoratori (art.9), ad oggi a tutti gli effetti vigente !!!

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”.

Commento

Va chiarito che l'attestazione dello svolgimento delle attività di supporto alle imprese, attuate anche tramite i sopralluoghi effettuati, ai sensi del comma 6, da personale degli organismi paritetici con specifiche competenze **non può avere effetto esimente** dalle visite effettuate dagli organi di vigilanza.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 30

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo” sono soppresse;

b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: “, *in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,*”.

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”, *sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”.*

b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “*il 31 dicembre 2009*”;

b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: “*e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo*”.

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

Commento

Chiare, come non condivisibili, risultano le modifiche previste all'art.52, c.1, lettere a) e c), del d.lgs.81/08, oggi vigente. Svuotato il ruolo del Fondo, giunto a divenire una scatola vuota mediante l'intervento di modifica previsto all'art.47, privato della grande parte delle fonti di finanziamento, il Fondo si avvia a

perdere, inoltre, il suo principale ruolo e significato, avendo destinato il 50% delle risorse economiche agli organismi paritetici. Si indebolisce pertanto in modo determinante la figura degli RLST, tenuto conto delle scarse risorse economiche ad essi destinate per garantire un numero significativo di rappresentati sul territorio, potendo contare solo su una quota residuale delle(scarse) risorse provenienti dai versamenti delle aziende.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

*1. **La corretta e efficace** attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, **della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari.**"*

Commento

Sulla seconda parte dell'articolo, in merito alla nuova disposizione prevista nello schema di Decreto, secondo la quale gli enti bilaterali (e non di meno le università, nello specifico solo per i docenti di diritto del lavoro) acquisiscono un ruolo di soggetti certificatori dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione mediante la costituzione di Commissioni di certificazione, si rileva una novità fonte di serie preoccupazioni, anche solo considerando il valore dato a tale certificazione: presunzione di conformità alle prescrizioni legislative. In questo senso (anche volendo rispettare il disposto già previsto dal d.lgs.276/03), ci pare imprescindibile inserire nel testo dell'articolo il criterio già richiesto agli organismi paritetici per poter svolgere azione di supporto alle imprese: <purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia...>, previsto all'art.51, c.6, del d.lgs.81/08, oggi vigente.

Da non trascurare, come elemento di ulteriore confusione, il preciso riferimento che viene fatto agli enti bilaterali e non agli organismi paritetici (di cui all'art 51), nell'attribuzione di tale funzione e la discutibile trasposizione di una disposizione nata con un obiettivo (certificazione dei contratti di lavoro) in un contesto specifico normativo in materia di occupazione e mercato del lavoro (d.lgs.276/03), ad un contesto completamente diverso (tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e ad un diverso obiettivo, di elevato connotato tecnico e di altissima responsabilità, tenuto conto della presunzione di conformità che viene ad essere prevista, a seguito della certificazione, nei riguardi di modelli di organizzazione e gestione (che determina altresì un valore esimente per la responsabilità amministrativa degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, alla luce dell'art.25-septies, d.lgs.231/01, così come previsto dall'art.300, del d.lgs.81/08, oggi vigente).

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 20
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, ove presenti”;

Commento

La puntualizzazione che viene fatta, nella quale si modifica “l’obbligo”, previsto dal testo vigente, con la mera “possibilità” di collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti) per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, è insostenibile e va in piena controtendenza con il criterio dichiarato dagli estensori dello schema di decreto di valorizzazione della pariteticità e del ruolo centrale degli organismi sul territorio, per la promozione e realizzazione di interventi migliorativi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle diverse realtà lavorative (art.37, c.12, d.lgs.81/08, oggi vigente).

➤ 5. Sanzioni

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 31

(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la

violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".

ART. 132

(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

Articolo 302

(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Commento

- Oltre ad un'azione complessiva di riduzione delle sanzioni prevista per tutti i principali obblighi, a partire da quelli a carico del datore di lavoro, l'aspetto maggiormente incomprensibile è quello relativo all'abbassamento delle sanzioni penali, sia di natura detentiva che di natura pecuniaria (giungendo, per quest'ultime, a cifre per le quali conviene rischiare la sanzione piuttosto che sostenere i costi per una valutazione dei rischi adeguata), previste, non solo in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ma soprattutto per le carenze nell'effettuazione dell'analisi, sia per le aziende ad alta e specifica percentuale di rischio (per le quali, pur essendo confermata la pena unica dell'arresto, viene diminuita significativamente), che per tutte le altre aziende.

- Da segnalare in modo deciso e da contrastare anche gli interventi di riduzione sanzionatoria previsti nel caso della sola pena dell'arresto. Oltre ad una riduzione degli anni di arresto, si registrano due interventi che destano grande preoccupazione. Il primo si riferisce all'aver escluso l'edilizia dai casi punibili con l'esclusiva pena dell'arresto (come se il mondo dell'edilizia non fosse così gravato da eventi funesti o da situazioni di grave violazione delle regole); il secondo si riferisce ad una piccola modifica sul livello testuale, ma dagli effetti devastanti, a partire dal livello culturale. All'art.302 (art.132 dello schema di decreto), difatti, viene prevista la sostituzione della pena irrogata detentiva con quella pecuniaria, su richiesta dell'imputato e calcolata in base ai criteri di ragguaglio (un giorno di pena detentiva equivale a 38,73 euro) a partire dalla cifra di 2.000 euro (contro gli 8.000 euro minimi e certi, previsti dal testo vigente). In questo modo si dà la possibilità di scelta da parte dell'imputato di decidere quale forma di pena vedersi inflitta e, in particolare, di potersela "cavare" anche con il pagamento di una somma ridicola, tenuto conto della gravità dei fatti e delle realtà lavorative (ad alta percentuale di rischio) per la quali viene prevista.
- Medesimo intervento lo si registra anche nel caso di riduzione delle sanzioni per l'assenza dal documento di valutazione dei rischi delle indicazioni relative alle procedure di lavoro e all'organigramma aziendale di sicurezza (art.28, c.2, lett.d), elementi introdotti tra le nuove disposizioni previste dal d.lgs.81/08, oggi vigente, e ritenuti da tutti espressione di un valore aggiunto, di grande rilievo, sul piano prevenzionale e di analisi organizzativa.
- La netta differenza posta tra la rilevanza dell'obbligo relativo alla valutazione dei rischi e quelli relativi ai contenuti del documento (sottolineata dalla diversità di peso delle sanzioni previste per ciascuno dei due tipi di violazione).
- Grave mancanza, l'assenza di specifiche sanzioni (presenti nel testo del d.lgs.81/08, oggi vigente) relative all'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI.
- Incomprensibile, e per giunta in controtendenza, l'aumento delle sanzioni penali di natura pecuniaria previste a carico dei lavoratori.

NOTA UIL ALL'ARTICOLATO TITOLO PRIMO

<p>Modifiche proposte (testo 27 marzo) Le parti in grassetto o cancellate sono aggiunte o tolte rispetto a precedenti versioni ministeriali</p>	<p align="center">Testo Decreto 81</p>	<p align="center">Osservazioni</p>
<p align="center">ART. 1 <i>(Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)</i></p> <p>1. Le parole “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>” e le parole “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>”.</p> <p>2. Le parole “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>” e le parole “Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”.</p>	<p align="center">Titolo I</p> <p align="center">PRINCIPI COMUNI</p> <p align="center">Capo I</p> <p align="center">Disposizioni generali</p>	<p>E' una pura e semplice presa d'atto della unificazione dei due ministeri</p>
<p align="center">ART. 2 <i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p align="center">Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:</p>	

<p>1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "<i>volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile</i>" e le parole: "<i>il volontario che effettua il servizio civile</i>" sono soppresse.</p>	<p>a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p>	<p>L'equiparazione al dipendente è limitata ai Volontari della Croce Rossa e del Soccorso Alpino e sono eliminati i volontari del Servizio Civile Collegato alla modifica prevista col comma 12 bis dell'art. 3</p> <p><i>Si poneva il problema della saltuarietà e della straordinarietà della prestazione dei volontari</i></p>
---	---	---

Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

1. La corretta L'efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa e della pubblica sicurezza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari.”.

CAOS SINTATTICO DI TUTTO L'ARTICOLO

La corretta attuazione delle buone prassi (validate dalla Commissione di cui all'art 6) e delle linee guida (approvate dalla Conferenza Stato- Regioni) costituisce presunzione di Conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto.

Chi stabilisce quale è la corretta attuazione??

Il termine corretta presuppone quindi un controllo; da parte di chi?

Solo l'organo di vigilanza che quindi manterrebbe il suo ruolo.

La certificazione da parte di Enti Bilaterali ed Università della adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione (art 30) costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni dell'81.

L'Ente Bilaterale deve quindi verificare e certificare che l'impresa abbia adottato ed attuato il modello di organizzazione e gestione e ciò fornisce una garanzia generale di adempimento a tutta la normativa.

Il modello di gestione è una cosa seria che impegna l'azienda a procedure e comportamenti ed ha al suo interno seri controlli.

Gli Enti Bilaterali ex 76/276 non sono strutturati tecnicamente e mancano delle professionalità necessarie.

Occorre in ogni caso precisare che quanto previsto può avvenire solo se se ne dotino con affidabilità verificata e(perché no?) certificata.

Per quanto attiene le Università poi di quali si tratta?

L'art 76 del 276 parla di Docenti di Diritto del Lavoro

		<p><i>ma trattava di certificazione di rapporti di lavoro, Qui la cosa è più complessa perché investe non solo materia di lavoro ma anche di salute e tecnica</i></p> <p><u>NON POSSONO ESSERE GLI ENTI BILATERALI DELLA 276. MANTENERE SPECIFICITA' ORGANISMI PARITETICI EX ART 51</u></p> <p><i>Cosa vuol dire che l'utilizzo delle macchine CEE costituisce presunzione di conformità?? (STANNO ELIMINANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL 547 SULLE MACCHINE-ALL 6??) Oggi marcatura CE da presunzione di conformità solo per i rischi oggetto della marcatura.</i></p> <p><i>La Difesa ha strutture Tecnico sanitarie adeguate alla certificazione??</i></p>
<p align="center">ART. 3 <i>(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente</p>	<p align="center">Art. 3 Campo di applicazione</p> <p>2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, <u>delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni</u></p>	<p>Sono state eliminate le Organizzazioni del Volontariato per quanto previsto all'art 2 ed introdotti gli Uffici all'estero tra le fattispecie da regolare con decreto Sono state altresì individuate le Forze Armate all'Estero, nonché l'Arma dei Carabinieri da regolare con apposito Decreto.</p>

<p>decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: <i>"particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";</i></p>	<p>del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di</p>	
---	---	--

<p>b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: <i>“Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”</i>;</p> <p>c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: <i>“dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani.”</i>.</p> <p>d) dopo il comma 12, è inserito il seguente: <i>“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni</i></p>	<p>cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.</p> <p>9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.</p> <p>12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.</p>	<p>Si tratta della riconferma della legge: ad esempio per quanto riguarda il divieto di adibire ad attività con rischio chimico.</p> <p>Vengono esclusi dall'applicazione dell'art 21 i piccoli commercianti e chi esercita attività professionale organizzata col lavoro proprio e dei componenti la famiglia.</p> <p><i>Quindi non sono soggetti ad utilizzare indumenti protettivi o attrezzature conformi e ad esporre il cartellino per gli appalti.</i></p> <p><i>Può creare problemi ad es. per i professionisti e i familiari che operino in imprese con ambienti a rischio, anche se il 230 bis potrebbe ricomprenderli.</i></p> <p>Regola il trattamento dei volontari che equipara ai</p>
---	---	--

<p><i>relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.".</i></p>		<p>lavoratori autonomi</p> <p><i>E' difficile che col singolo volontario possano essere definite modalità di tutela</i></p> <p><i>Sarebbe meglio prevedere un processo di definizione tramite accordi tra associazioni con le Istituzioni</i></p> <p><i>Se il volontario opera nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro perché ci si limita ad informazioni?</i></p> <p><i>Opera fianco a fianco con lavoratori che hanno tutele e non gode delle stesse.</i></p> <p><i>Non sarebbe meglio in questo caso estendere le stesse tutele??</i></p> <p><i>Egli chi è, il datore di lavoro??</i></p>
<p>ART. 4 <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "<i>l-bis i lavoratori in prova</i>";</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 4. Computo dei lavoratori</p> <p>1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:</p> <p>l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.</p> <p>4. Il numero dei lavoratori impiegati per</p>	<p>Potrebbero non essere confermati.</p> <p>Estende il computo in agricoltura per frazioni (ULA)</p>

<p>“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria”.</p>	<p>l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.</p>	<p>non solo agli stagionali ma anche a tutti i tempi determinati</p> <p><i>In deroga a quanto previsto all'art 3 del Decreto era stato più volte richiesto ai tavoli e sempre rifiutato</i> <u>Le OOSS Agricole Unitarie chiedono abolizione</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 <i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “è istituito”;</p> <p><i>la lettera a) è sostituita dalla seguente: “tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” e dopo la lettera b) è inserita sostituita dalla seguente: “ b-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo II Sistema istituzionale Art. 5.</p> <p>Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero della salute; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>O.K. Modifica formale</p> <p>Riequilibrio tra Ministeri facendo spazio ad Infrastrutture</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6.</p>	

<p><i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>01. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità".</p> <p>1. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera <i>m</i>) sono aggiunte le seguenti: <i>"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;</i></p> <p><i>m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;"</i>.</p>	<p>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.</p>	<p>Riequilibrio tra Ministeri facendo spazio alle Pari Opportunità</p> <p>AVVISO COMUNE OK</p> <p>AVVISO COMUNE OK <i>Definito a fronte della richiesta delle Controparti di reintrodurre ed ampliare le ipotesi di semplificazione già contenute nel 626 in tema di valutazione del rischio, tramite le procedure standardizzate e tramite la autocertificazione, eliminando alcuni dei vincoli che attualmente annullano in sostanza la possibilità di ricorrere a tali procedure</i></p> <p><i>Nell'Avviso comune si diceva quando il rischio sia irrilevante <u>CAMBIARE</u></i></p>
<p>ART. 6 bis <i>(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE</p> <p>6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno</p>	

<p>All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a. alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <i>“anche in un’ottica di genere”</i>;</p> <p>lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <i>“e delle lavoratrici”</i>.</p>	<p>riguardare:</p> <p>a) il quadro produttivo ed occupazionale;</p> <p>b) il quadro dei rischi;</p> <p>c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;</p>	<p>Positivo che nel sistema Informativo relativamente al quadro dei rischi vengano presi in esame quelli specifici attinenti alle differenze di genere:</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>“Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”</i>;</p> <p>b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:</p> <p><i>“d-bis) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</i></p> <p><i>d-ter) eroga, in raccordo con le strutture del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto della</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>4.</p> <p>d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.</p>	<p>OK</p> <p>Prevede che i Fondi per le Famiglie delle Vittime eccedenti nell’anno e riversate allo Stato siano attribuite per l’anno successivo</p> <p><i>Particolarmente grave che sia stata cancellata questa parte</i></p>

~~competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, le prime cure ambulatoriali di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comprensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di fisiochinesiterapia, al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici l'effettiva garanzia di cui all'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il loro reinserimento lavorativo".~~

d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi

7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a

Si tratta qui delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera per garantire il più rapido recupero della integrità psicofisica e della capacità lavorativa

E' INTERVENUTO PESANTEMENTE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Rispetto alla versione cancellata compare un "può" e l'assistenza è solo "non ospedaliera", occorre poi un accordo tra la Conferenza Stato Regioni e Il Lavoro e l'Economia.

SENZA ONERI AGGIUNTIVI E QUINDI NELL'AMBITO DELLE SOMME SPESE OGGI DALL'INAIL

NON SI INTENDE TOCCARE IL TESORETTO DELL'INAIL

Stessa previsione del comma d) per l'IPSEMA

nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. ~~Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si tiene conto della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, nonché della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL svolge i compiti di~~

fare data dal 1° gennaio 2007.

ART. 11.

Attività promozionali

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali

Progetti per la diffusione di tecnologie avanzate

Dipende tutto dal finanziamento delle Regioni ???

<p>cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.</p> <p>al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono soppresse; dopo le parole: "l'INAIL finanzia" sono inserite le seguenti: "con risorse proprie" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".</p>	<p>5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).</p>	<p>Queste soluzioni tecnologiche vengono considerate ai fini della riduzione del premio.</p> <p><i>In una precedente versione la riduzione del premio veniva portata per legge al 15% dall'attuale 5%.</i></p> <p><i>Le risorse Inail per i progetti di investimento non sono solo quelle di cui all'art. 2.</i></p> <p>MA SI CONFERMA CHE NON POTRA' ESSERCI PER L'INAIL AUMENTO DI RISORSE</p>
<p>ART. 8-bis (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza."</p>		<p>AVVISO COMUNE</p> <p>La richiesta datoriale riguardante le proposte di interpello chiedeva che queste fossero vincolanti per il personale ispettivo al fine di uniformare e dare coerenza alla interpretazione ed applicazione della legislazione, eliminando per chi si adegua alle indicazioni fornite ai quesiti le relative sanzioni penali civili e amministrative.</p> <p>ABBIAMO VALUTATO CHE SIA MEGLIO AVERE POSIZIONI UNIFORMI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONI RISPETTO AD UN FAI DA TE, soprattutto con un Comitato di interpello in cui siano presenti le Regioni come oggi previsto dall'81.</p> <p><i>Mentre non sono state accettate le richieste relative alla</i></p>

		<i>eliminazione delle sanzioni per chi si adegua.</i>
<p align="center">ART. 9 <i>(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: <i>“5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.”.</i></p>	<p align="center">ART. 13. Vigilanza</p> <p>5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza</p>	<p>L'incompatibilità per le attività di consulenza è solo per chi “svolge” attività di vigilanza e non per chi più genericamente vi “è addetto”, ad es. agli uffici.</p> <p>Puo' esserci pericolo "contaminazione" o peggio "uscita da vigilanza".</p>
<p align="center">ART. 10 <i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <i>“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, <u>adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</u></i></p>	<p align="center">ART. 14</p> <p>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</p> <p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, <u>possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria</u> in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto</p>	<p>Non più “possono adottare” ma “adottano” <i>OK si elimina la discrezionalità</i></p> <p>Eliminato il libro matricola. <i>Si usa il termine “senza preventiva regolare occupazione” che non dovrebbe cambiare il senso</i> Perché è cambiato??</p> <p>Levate le mancanze per orario.</p>

<p><i>individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.</i></p> <p><i>La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di</i></p>	<p>legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di <u>gravi e reiterate</u> violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:</p>	<p>Si parla di “plurime” violazioni invece che di “reiterate”, si precisa che sono plurime se tre gravi contemporaneamente o la ripetizione per la seconda volta in due anni (vuol dire 2 o 3 in due anni??)</p> <p><i>Si punta a risolvere il contenzioso in quanto si poteva intendere con la dizione precedente che non fosse possibile comunque, la prima volta, sospendere l'attività anche in presenza di multiple violazioni</i></p> <p>Se ogni anno si commette una violazione grave ma sempre diversa non si incorre nella sospensione??</p> <p>CAMBIARE</p> <p>La durata dell'interdizione era prevista originariamente per il doppio della sospensione, ora viene graduata, prevedendo che per i casi di salute e sicurezza sia “incrementata di un ulteriore periodo” del doppio della durata della sospensione.</p> <p>Viene invece ridotta, se utilizzino lavoratori irregolari per meno del 50% del complesso dei lavoratori.</p>
--	--	---

recidiva—la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

Se poi non si ha la revoca del provvedimento entro 4 mesi a seguito di quanto previsto al comma 4 e cioè la regolarizzazione dei lavoratori o il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, l'interdizione viene fissata in 2 anni

Si prevede che alla Prevenzione incendi (che viene aggiunta all'Allegato 1) provvedano i vigili del Fuoco in maniera esclusiva, allertati dagli organi di Vigilanza

<p>aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.</p> <p>c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.</p> <p>d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.</p>	<p>10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.</p> <p>11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.</p>	<p>A seguito delle polemiche non sono state toccate le sanzioni per salute e sicurezza</p> <p>Infatti Viene graduata la sanzione aggiuntiva in caso di sospensione che è portata a 1500€in caso di lavoratori irregolari mentre resta 2500€per salute e sicurezza</p> <p>Come pure viene graduata la sanzione per il datore che non adempie al provvedimento di sospensione. Viene prevista la alter natività tra arresto e sanzione per lavoro irregolare mentre resta l’esclusività dell’arresto per la sicurezza.</p> <p>Si riprende la Direttiva Sacconi sul lavoro irregolare La sospensione per lavoro irregolare (e non quella per sicurezza) non viene applicata nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto dipendenti. Non positivo</p> <p>Per la sospensione per lavoro irregolare, vengono fissati i tempi da cui decorre la sospensione salvo situazioni di grave rischio per la salute</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10-bis (Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. Dopo l’articolo 14 del decreto è</p>		<p>OBBLIGO DI IMPEDIMENTO</p> <p>NUOVO CON PROBLEMI DI ECCESSO DI DELEGA E DI COSTITUZIONALITA’ Posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico</p>

aggiunto il seguente:

ART.15-bis

(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

tutelato cosa vuol dire?

i soggetti appartenenti a una data categoria sono resi destinatari di particolari doveri (penalmente sanzionati), a tutela di interessi specificamente collegati alla loro sfera d'azione o di signoria .

E' questo il contesto in cui si collocano i problemi della responsabilità omissiva e delle posizioni di garanzia.

Ciò significa che, ogni volta si verifichi un evento lesivo o comunque una violazione di legge entro l'ambito coperto dalla garanzia, è teoricamente proponibile il problema se il garante primario abbia o non abbia ommesso (con il coefficiente di colpevolezza richiesto per quel dato tipo di reato) adempimenti per lui doverosi, che avrebbero impedito l'evento.

La configurazione di posizioni di garanzia (più specificamente: posizioni di controllo) trova agganci solidi in disposizioni di carattere generale, come quelle che fondano il dovere di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 cod.civ.)

In modo espresso o implicito, l'ordinamento giuridico individua le posizioni di garanzia fondamentali nei soggetti 'apicali' titolari, al livello direzionale decisionale più elevato, dei poteri relativi agli adempimenti nei quali la garanzia dovuta debba estrinsecarsi

Ciò ovviamente non significa - e non lo potrebbe, pena la violazione del principio di personalità della responsabilità - che il garante primario debba sempre e comunque rispondere in concreto di tutto ciò che accada entro l'ambito per il quale è prevista la garanzia. Per i delitti dolosi, la responsabilità è delimitata (in modo molto drastico) dalla consapevolezza e volontà di realizzare (o non impedire) il fatto costitutivo di reato. Quanto ai reati colposi (per i quali più acutamente si

<p><i>d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.</i></p> <p>2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».</p>		<p>pone il problema) il soggetto 'al vertice' risponde come chiunque altro, secondo le regole generali, dell'osservanza delle regole di diligenza prudenza perizia relative alla sua posizione: nulla di meno e nulla di più.</p> <p>Va collegato con quanto previsto dall'art 299 dell'81 (esercizio di fatto dei poteri direttivi) che non viene cambiato</p> <p>Ai fini della individuazione delle responsabilità si elimina la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente se l'evento è imputabile (<u>non dice nemmeno in forma diretta o esclusiva</u>) al preposto 56), al fabbricante 57), al medico 58), ai lavoratori 59), ai piccoli imprenditori 60).</p> <p>Il rischio serio è che si passi da una presunzione di responsabilità generale in capo al datore di lavoro come è oggi ad una responsabilità residuale.</p> <p>IL RISULTATO CHE SEMBRA EMERGERE E' QUELLO DELLA DERESPONSABILIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE CAMBIARE !!!</p>
<p>ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: <i>“L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.</i></p>	<p>Art. 16. Delega di funzioni</p> <p>3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.</p>	<p>Il modello di gestione prevede all'art 30 comma 4 che si debba prevedere un “ idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello”.</p> <p><i>Si passa in questo caso dall'“anche” precedentemente previsto al “si intende assolto”</i></p> <p><i>Si evidenzia ancor di più la delicatezza della validazione dei modelli di organizzazione che ha bisogno di una professionalità assolutamente consolidata ed accertata e che non è oggi nelle Competenze degli Enti Bilaterali né delle Università. L'“efficace attuazione” comporta poi definire chi e come si effettuano i controlli</i></p>

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è **sostituita** dalla seguente: **“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”**;

b) la lettera r) è **sostituita** dalla seguente: **“r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”**;

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: **“aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”**.

Art. 18.**Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Aggiunto inviare i lavoratori alla visita entro i tempi previsti

O:K:

AVVISO COMUNE

Mentre nell'AVVISO COMUNE non era previsto l'ultimo comma del punto r) CAMBIARE

Viene previsto ora che la comunicazione venga fatta al Sistema Informativo di cui l'Inail fa Parte.

Ma cosa succede finché questo non è in funzione??

Lasciare l'Inail come tramite per il SINP

<p>2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."</p>		<p>HANNO POI LEVATO LA SANZIONE AL 18 AA) Quindi questo obbligo viene vanificato</p> <p><i>Non va poi bene la comunicazione in caso di nuova elezione, deve restare la comunicazione annua di cui il Datore di lavoro si assume la responsabilità.</i> <i>Altrimenti può esserci l'interesse a non modificare il precedente dato, per non corrispondere le due ore a lavoratore di cui all'art 52.</i></p> <p>LASCIARE COME E'OGGI AVVISO COMUNE Mandare oggi tutti i dati senza sapere cosa farne è inutile</p> <p>I sei mesi dalla data del Decreto sono già passati</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 <i>(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. Obblighi del medico competente</p> <p>1. Il medico competente:</p> <p>c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;</p> <p>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso</p>	<p>Si elimina possibilità accesso alla cartella presso Ispels</p> <p>Ora la cartella di lavoro resta sempre in azienda tranne che per i tempi tecnici</p> <p>E' il medico responsabile della consegna della cartella</p>

<p>b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“<i>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;</i>”;</p> <p>c) la lettera f) è abrogata.</p>	<p>e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;</p> <p>f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;</p>	<p>sanitaria al lavoratore, su comunicazione del ddl.</p> <p>L’originale va conservata per 10 anni (per vertenze)</p> <p><i>Si elimina l’accesso all’Ispelsl previsto alla lettera f) che doveva creare la possibilità che vi fosse una storia personale di ogni lavoratore che aggiungesse rapporto di lavoro a rapporto di lavoro.</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 <i>(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “<i>e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori</i>”;</p> <p>b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “<i>Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</p>	<p>OK. <i>È positivo che si preveda l’adeguamento in relazione ai lavori</i></p> <p>Per gli appalti Pubblici si stabilisce chi è responsabile</p>

<p>contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;</p> <p>2. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. <i>Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.</i> 3-ter. <i>Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.</i></p> <p>3. All’articolo 26, comma 5, le parole: “a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico</p>	<p>5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della</p>	<p>All’art 6 m) ter si prevedeva, sulla base dello AVVISO COMUNE, che fosse la Commissione ad individuare le tipologie in cui le interferenze fossero irrilevanti. Qui invece si stabiliscono <i>le forniture di materiali(anche quelle con continuità ed inerenti il ciclo produttivo??) ed i servizi di natura intellettuale o i lavori di due giorni (anche se l’interferenza potrebbe essere molto forte??) CAMBIARE</i> Per giunta si elimina la presenza di agenti chimici ed elettrici</p> <p>GRAVE</p> <p>Riguarda le “Centrali di Committenza” di cui alla 163 degli appalti pubblici. Definisce la procedura</p> <p><i>Viene eliminata la nullità dell’appalto in caso di mancata evidenziazione dei costi della sicurezza</i></p>
---	--	--

<p>appalto” sono sostituite dalle seguenti: “<i>i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</i>”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “<i>I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.</i>”.</p>	<p>sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>GRAVE</p> <p><i>Si sostituiscono poi i costi della sicurezza con quelli delle “misure adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze”</i></p> <p><i>Devono essere i costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 15 (<i>Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)</p> <p>1. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “<i>1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla <u>applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del</u></i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</p> <p>1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.</p> <p>2. Il possesso dei requisiti per ottenere la</p>	<p><i>Perché si evidenzia la sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico??</i></p> <p>AVVISO COMUNE</p> <p>MENTRE NON C’ERA NELL’AVVISO COMUNE TUTTA LA PARTE SOTTOLINEATA RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DI STANDARD CONTRATTUALI (DI LAVORO??) CERTIFICATI</p>

<p><i>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5- bis, del presente decreto.”;</i></p> <p>b)al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;</p> <p>c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.</p>	<p>qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti</p>	<p>SULLA BASE DELLA 276 O DELL’ART 30 5 BIS</p> <p>LA SOSTITUZIONE CON “PREFERENZIALE” E’ MENO FORTE RISPETTO A “VINCOLANTE” ERA COSI’ NELLA DELEGA 123</p> <p><i>Si lasciano inalterate le modalità di qualificazione del Codice degli appalti</i></p> <p><i>Allora cosa serve??</i></p>
<p align="center">ART. 16 (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p align="center">Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>AVVISO COMUNE Stress lavoro-correlato Considerando il vuoto di orientamenti condivisi tra le parti e le istituzioni in materia di valutazione del rischio stress si è convenuto di richiamare anche questo come compito prioritario della Commissione consultiva e di richiedere un rinvio per l’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione.</p> <p>FISSARE DATA ENTRO CUI COMMISSIONE DEVE DARE INDICAZIONI TASSATIVAMENTE</p> <p>MOLTO BENE NON ERAVAMO RIUSCITI NELL’81 AD INTRODURRE UNA SPECIFICA TUTELA PER LE FIGURE ATIPICHE CHE INVECE QUI C’E’</p>
<p>1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole:“dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, sono inserite le seguenti:“<i>nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all’articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse</i>” e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: “<i>e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro</i>”;</p> <p>b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “<i>deve essere</i></p>	<p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere</p>	

<p><i>munito di data certa e— o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”;</i></p> <p>c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: <i>“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;</i></p> <p>d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: <i>“3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.</i></p>	<p>data certa e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p> <p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto</p>	<p>AVVISO COMUNE</p> <p>Data certa È stata aggiunta questa “o” che introduce due possibilità e non chiarisce che la sottoscrizione era per le Parti il modo per indicare la data certa CONFUSIONE Cambiare</p> <p>E’ stato aggiunto “per presa visione” per ribadire la piena responsabilità del Datore di Lavoro</p> <p>La scelta di come scrivere il Documento è del Datore di Lavoro, in una ottica di sostanza e non di forma</p> <p>Richiama il 96bis della 626/94 Ma cosa succede nel frattempo?? Per le aziende pirata che nascono e muoiono??</p> <p>NON D’ACCORDO</p>
<p>ART. 17 <i>(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 29, comma 7, del decreto le lettere b) e c) sono abrogate.</p>	<p>.Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del</p>	<p>POSITIVO CHE NON SI SIANO ESTESE LE PROCEDURE SEMPLIFICATE A LLE AZIENDE A GRAVE RISCHIO ED AI CANTIERI</p>

<p style="text-align: center;">ART. 18 <i>(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis.»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.».</p>	<p style="text-align: center;">titolo IV del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p>2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p>	<p>La certificazione della adozione dei modelli di gestione (art 30) da parte di Enti Bilaterali ed Università costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni dell'81.</p> <p><i>Il modello di gestione è una cosa seria che impegna l'azienda a procedure e comportamenti ed ha al suo interno seri controlli</i></p> <p><i>Gli Enti Bilaterali non sono strutturati tecnicamente e mancano delle professionalità necessarie.</i></p> <p><i><u>Occorre precisare che la certificazione. può avvenire solo se se ne dotino con affidabilità verificata</u></i></p> <p><i><u>NON ENTI BILATERALI 276 MA ORGANISMI PARITETICI EX ART. 51</u></i></p> <p><i>Per quanto attiene le Università poi di quali si tratta? L'art 76 del 276 parla di Docenti di Diritto del Lavoro ma trattava di certificazione di rapporti di lavoro, Qui la cosa è più complessa perché investe non solo materia di lavoro ma anche di salute e tecnica</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 19 <i>(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: "<i>e della laurea magistrale LM26</i>" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un</p>	<p style="text-align: center;">ART. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al</p>	<p>Introduce la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza OK</p> <p>Eliminato il requisito dell'esperienza per essere</p>

<p>anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione”;</p> <p>b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”.</p> <p>b) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.</p>	<p>decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.</p>	<p>esonerati dai corsi?? Perché? NO</p> <p>Necessario un decreto per individuare altre lauree</p> <p>AVVISO COMUNE Molte Regioni non hanno attivato libretto formativo</p>
<p>ART. 20 <i>(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.”;</p> <p>b) il comma 12 è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:</p> <p>a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.</p>	<p>AVVISO COMUNE</p>

<p>“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, ove presenti”;</p> <p>c) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.</p>	<p>12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.</p> <p>14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto</p>	<p>Sostituisce il coinvolgimento obbligato degli Organismi Paritetici con una possibilità</p> <p>Appare in contrasto con l’enfasi su Enti CAMBIARE</p> <p>AVVISO COMUNE</p> <p>Molte Regioni non hanno attivato</p>
<p>ART. 21 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.</p>	<p>Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente</p> <p>1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.</p>	<p>L’Esperienza come requisito per i Medici presso le Forze Armate</p>
<p>ART. 22 (Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 39, comma 3, del decreto le parole:</p>	<p>Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente</p> <p>3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può</p>	<p>Analogo ad art. 13</p> <p>L’incompatibilità per le attività di consulenza è solo per chi “svolge” attività di vigilanza e non per chi più</p>

<p>“assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza” sono sostituite con le seguenti: “<i>che svolga attività di vigilanza</i>”.</p>	<p>prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.</p>	<p>genericamente vi “è addetto”, Puo’ esserci pericolo ”contaminazione” o peggio “uscita da vigilanza</p>
<p style="text-align: center;">ART. 23 <i>(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L’articolo 40 del decreto è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</p> <p>1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.</p>	<p>Viene eliminata la Trasmissione dei dati da parte dei medici competenti al Servizio Sanitario Nazionale. I medici si sono sempre battuti contro questo adempimento Era anche sanzionato (58,1,e) Manca quindi una conoscenza utile ai fini statistici e di tendenza</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24 <i>(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: “dalle direttive europee nonché” sono soppresse; b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) <i>in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi</i>”.</p> <p style="padding-left: 20px;">All’articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “e-bis) <i>visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41. Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende: e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>AVVISO COMUNE Le Direttive vanno comunque recepite nella Legislazione Si aggiunge la sorveglianza sanitaria quando sia richiesta dalla valutazione dei rischi. OK AVVISO COMUNE Anche se nello stesso si prevedeva un 2bis “visite preventive ai fini della assunzione” e si eliminava il comma 3</p>

<p><i>alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alle mansioni.”;</i></p> <p>All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: <i>“2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.”</i></p> <p>All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.</p> <p>All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: <i>“5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto”.</i></p> <p>All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: <i>“6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.”.</i></p> <p>All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: <i>“ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.</i></p>	<p>nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) in fase preassuntiva;</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>	<p>Le modifiche al decreto '81 concordate lasciavano invariate le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 300, relative alla complessiva idoneità fisica del lavoratore, mentre si individuava la possibilità di effettuare in fase preassuntiva le visite preventive relative alla idoneità del lavoratore alla mansione.</p> <p>RIPORTARE ALLA DIZIONE DELL'AVVISO COMUNE</p> <p>Potrebbe invece prestarsi a discriminazioni la visita al rientro dopo 60 gg di malattia</p> <p>AVVISO COMUNE Si prevedono altri 6 mesi per 3A L'avviso prevedeva solo possibilità di semplificazione del 3A, non “definite” RIPORTARE ALLA DIZIONE DELL'AVVISO COMUNE</p> <p>La forma scritta è comunque una garanzia per il lavoratore Perché NON SCRITTO PER A)??</p> <p>C'e comunque la garanzia pubblica per il ricorso anche in fase preassuntiva</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">ART. 25 <i>(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."; b) il comma 2 è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica</p> <p>1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Viene eliminato che sia adibito a "altra mansione compatibile con il suo stato di salute" in teoria gli potrebbero essere cambiate le mansioni con altre altrettanto nocive.</p> <p>Si privilegia che sia adibito a mansioni equivalenti ma non si prevede che possa essere adibito a mansioni superiori</p> <p>Si parla di garanzia del "trattamento" (art.4 68/1999) ma scompare il mantenimento della qualifica che poteva consentire di conservare il livello di provenienza</p> <p>CAMBIARE</p>
<p style="text-align: center;">ART. 26 <i>(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 43. Disposizioni generali</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p>	<p>E' positivo che nella gestione delle emergenze sia prevista la garanzia degli estintori (che prima erano contemplati solo al 4.1.3 dell'allegato 4 per lavorazioni a pericolo incendi)</p>

<p>b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze”.</p>	<p>3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.</p>	<p>Per la Difesa la formazione è svolta internamente</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27 <i>(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “<i>I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.</i>”.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>	<p>NELLE PICCOLE AZIENDE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE I LAVORATORI COMUNICHINO AL DDL. PUO' AVVENIRE CHE IL DDL NON COMUNICHI COMUNQUE AGLI ENTI BILATERALI PER NON AVERE LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI.</p> <p>OCCORRE UN SISTEMA DIVERSO CHE SI BASI SULLA COMUNICAZIONE ANNUALE ALL'INAIL DELL'RLS E TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO ARRIVI ALLE OOSS. L'RLST HA FUNZIONE RAPPRESENTANZA, VA ASSEGNATO DA OOSS (comunicato organismi paritetici art 51.8)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28 <i>(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “<i>7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300</i>”.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.</p>	<p>L'ART 9 della 300 recita”I lavoratori, tramite loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare le loro salute e la loro integrità fisica”</p> <p>Non c'è modifica della 300 ma una interpretazione. Non c'è dubbio che l'RLS svolga queste funzioni e quindi la modifica potrebbe sembrare pleonastica. Va in ogni caso precisato anche l'RLST o di Sito. Ha invece rilevanza se significa che “altri” (RSA o RSU o le strutture territoriali) non hanno più</p>

		<p>alcuna competenza. Come si concilia questa esclusiva con la mancata riserva del 50% dell'art 52??</p> <p>CAMBIARE</p>
<p>ART. 29 <i>(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente: <i>"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività."</i></p>	<p>Art. 51. Organismi paritetici</p> <p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p>	<p><u>Al 51 comma 8 c'è un errore si tratta del 48 comma 1 e non 2</u></p> <p>Prevede che gli Organismi Paritetici svolgano Direttamente attività di formazione, anche con i Fondi 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione AD OGGI NON C'E' NESSUN RAPPORTO Statuti dei Fondi e caratteristiche professionali</p> <p>La attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese COSA E' CONCRETAMENTE?? Quanto previsto al comma 3 e 6 del 51?</p> <p>Non può essere intesa una facoltà esimente dalle ispezioni CHIARIRE</p>
<p>ART. 30 <i>(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla paritetici</p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il</p>	

<p>a) alla lettera a) le parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo” sono soppresse;</p> <p>b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: “, <i>in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo</i>,”.</p> <p>2. All’articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unità produttiva”, <i>sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”</i>.</p> <p>b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.</p> <p>3. All’articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:</p> <p>a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.</p> <p>2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:</p> <p>a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;</p> <p>b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;</p> <p>c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;</p> <p>d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e</p>	<p>NON VA BENE SPOSTARE LA QUOTA PREFISSATA DEL 50% DAGLI RLST AGLI ORGANISMI PARITETICI. L’RLST E FONDAMENTALE PER LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NELLE PICCOLE IMPRESE IN CUI PIU’ ALTA E’ LA INCIDENTALITA’</p> <p>Della quantificazione delle 2 ore si è parlato in questi termini nelle riunioni avute</p> <p>NON VA BENE ABOLIRE LE SANZIONI NE’ LE CONSULENZE L’alimentazione del fondo resta altrimenti solo quella delle due ore</p>
---	--	---

<p>a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “<i>il 31 dicembre 2009</i>”;</p> <p>b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: “<i>e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo</i>”.</p> <p>4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “<i>3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i>”.</p>	<p>delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.</p>	<p>OK anche se le “modalità di funzionamento” potevano essere sufficienti</p> <p>In fase di prima attuazione al Fondo vanno i residui dell’art 23 del dlgs 38/2000 Sono circa 20 mil di euro ma sono una tantum</p>
---	--	--

Articolo 29 (modifiche all'art. 51)	Inserimento comma 3 bis.	<p>“gli organismi paritetici... su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione della propria attività”</p> <p>INCOMPRESIBILE E PERICOLOSO!</p> <p>SI VUOLE ALLENTARE ULTERIORMENTE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA?</p>
Art 58 (modifiche all'art. 90)	Comma 5 bis	<p>Non è in linea con la direttiva 92/57/CEE che all'articolo 3 recita: “Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese”.</p> <p>Si rischia una procedura di infrazione.</p> <p>Indipendentemente dalla consistenza del cantiere, il rischio dovuto alla presenza di lavoratori di più imprese permane immutato: il PSC serve proprio a prevedere i rischi connessi a tali presenze simultanee o successive e le azioni di coordinamento da attuare.</p> <p>Per i cantieri inferiori a 200 u/g in cui sono presenti più imprese e senza rischi particolari resta l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione, ma non quello per la progettazione: a che serve? Soltanto a redigere il fascicolo? Scopo prioritario del coordinatore per l'esecuzione è quello di applicare il PSC.</p>
	Modifiche al comma 9, lettera c)	<p>Viene meno la norma secondo la quale l'assenza del DURC sospende l'efficacia del titolo abitativo.</p> <p><u>Questa norma è, invece, da ritenersi molto efficace e non va abrogata.</u></p>
Articolo 75 (modifiche all'art. 125)	Modifiche al comma 4	<p>Perché togliere il riferimento al “piano di gronda”?</p> <p><u>Non va bene.</u></p>
Articolo 76 (modifiche all'art.136)	Soppressione del comma 4, lettera d)	<p>Non sopprimere.</p> <p>Lo spostamento (involontario o voluto) dei ponteggi su ruote è causa frequente di infortuni.</p>
Articolo 78 (modifiche all'art, 138)	Modifiche al comma 5 lettera a)	<p>Deve rimanere il riferimento al piano di gronda.</p> <p>.</p>
Articolo 81 (modifiche all'art. 157)	Modifiche al comma 1, lettera a)	<p><u>Resta la sanzione per violazione all'art. 90, comma 1, lettera a), secondo periodo, di cui si propone l'abrogazione!</u></p>
Articoli		<p>È inaccettabile che in un settore ad alta frequenza di infortuni</p>

riguardanti le sanzioni nel loro complesso		gravi e mortali, sempre dovuti a violazione delle norme di sicurezza, si riducano drasticamente le sanzioni; soprattutto è inaccettabile che per violazioni plurime scatti la sanzione relativa ad un'unica violazione.
---	--	---